

Causa 321/85

Hartmut Schwiering contro Corte dei Conti delle Comunità europee

« Rifiuto di ammettere al concorso — Disaccordo
fra la commissione giudicatrice del concorso e l'AIPN »

Relazione d'udienza	3200
Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon, del 2 luglio 1986	3204
Sentenza della Corte (terza sezione) del 23 ottobre 1986	3208

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Assunzione — Concorsi — Commissione giudicatrice — Indipendenza — Limiti — Adozione di decisioni illegittime — Obblighi dell'autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale*
- 2. Dipendenti — Assunzione — Concorsi — Condizioni d'ammissione — Pezze giustificative — Insufficienza — Rifiuto della commissione giudicatrice di autorizzare la produzione di ulteriori documenti — Trasgressione del dovere di assistenza
(Statuto del personale, allegato III, art. 2, 2° comma)*

1. Tenuto conto dell'indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso, l'istituzione non ha il potere di annullare o modificare la decisione adottata da una di tali commissioni. Tuttavia, nell'esercizio dei propri poteri, l'autorità che ha il potere di nomina non può essere vincolata da una decisione della commissione giudicatrice la cui illegittimità possa inficiare, come conseguenza, i propri prov-

vedimenti. Qualora si trovi nell'impossibilità di nominare un candidato giacché ritiene che la commissione giudicatrice abbia illegittimamente escluso dal concorso uno o più candidati e che il concorso nel suo complesso ne risulta viziato, essa deve prendere atto di questa situazione con provvedimento motivato e ricominciare da capo il concorso con un nuovo bando e con l'eventuale nomina di

una nuova commissione giudicatrice. In mancanza di ciò, spetta alla Corte, su ricorso degli interessati, il pronunciarsi direttamente sulla legittimità del provvedimento della commissione giudicatrice.

2. Il dovere di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha istituito nei rapporti fra le pubbliche autorità ed i pubblici impiegati. Questo dovere, come pure il principio di sana amministrazione, implicano in particolare che, qualora si pronunzi sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve prendere in considerazione il complesso degli aspetti che

possono influire sulla decisione e, nel far ciò, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente. Questo dovere vale del pari per la commissione giudicatrice di un concorso la quale, mentre può esigere dai candidati, in mancanza di precisazioni su questo punto nel bando di concorso, la produzione dei documenti che ritenga utili, nelle forme che le paiono adeguate, non può escludere un candidato senza averlo messo in grado di produrre le ulteriori pezze giustificative atte a regolarizzare la candidatura. Ciò vale in particolare qualora si tratti di un concorso interno, al quale partecipi un numero limitato di candidati.

RELAZIONE D'UDIENZA nella causa 321/85 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il 24 giugno 1985 la Corte dei conti pubblicava il bando del concorso interno CC/A/8/85 onde coprire un posto di amministratore della carriera A7/A6. La natura delle mansioni consisteva nel provvedere, agli ordini di un superiore gerarchico, alla gestione dell'ufficio dell'amministrazione e nello svolgere compiti di concetto e di analisi nei settori di competenza di detto ufficio.

2. Il punto VII del bando di concorso precisava che le candidature dovevano essere in-

viate all'ufficio del personale, accompagnate dalle pezze giustificative riguardanti gli studi e l'esperienza professionale. Il ricorrente inviava entro il termine l'atto di candidatura, unitamente a fotocopie delle pezze giustificative contenute nel suo fascicolo personale sulle quali era possibile tanto l'autentica della divisione del personale, quanto il numero di registro del fascicolo individuale.

3. Con lettera 2 agosto 1985 il presidente della commissione giudicatrice informava

* Lingua processuale: il tedesco.